

Il legislatore agisca con «juicio» nella riforma

Corte dei conti

Luigi Caso

In questi giorni la Camera ha ripreso l'esame parlamentare dell'AC 1621 che riforma nuovamente la Corte dei conti; può essere dunque utile evidenziarne le criticità.

La proposta di legge si concentra sulla responsabilità erariale dei dipendenti pubblici ignorando quella dei privati inseriti in programmi finanziati con risorse pubbliche (compresi i fondi europei).

Opportuno sarebbe il coordinamento delle funzioni che si vogliono attribuire al giudice contabile con quelle affidate ad altre magistrature: sospendere il dirigente condannato per danno erariale dalla possibilità di gestire risorse pubbliche incide sul suo contratto, oggetto della giurisdizione del giudice ordinario sul pubblico impiego; l'ipotizzato controllo preventivo di legittimità sugli affidamenti di contratti pubblici mal si concilia con la loro impugnativa innanzi al giudice amministrativo (meglio sarebbe sottoporre a controllo preventivo i bandi di gara prima della loro pubblicazione).

Altri problemi si pongono rispetto alle attuali funzioni della Corte dei conti. Poiché oggi la colpa grave è esclusa per le condotte conformi a pareri e atti di controllo della Corte, si propone di estendere la funzione consultiva (prevedendola anche su fattispecie concrete) e il controllo preventivo (allargandone l'oggetto). Calare la funzione consultiva su fattispecie concrete, coinvolgendo il giudice nell'azione amministrativa, appare non solo contrastante con il principio di separazione dei poteri ma altresì inutile: l'art. 46 l. 238/2021 (che ha già ampliato la medesima funzione) ha prodotto pochissime richieste di parere perché evidentemente gli amministratori non amano delegare alla magistratura le proprie decisioni.

Perplessità pone anche l'annunciata modifica del controllo preventivo di legittimità. Attualmente, questo non riguarda il merito dell'atto: controllando il decreto che approva un contratto d'appalto, la Corte verifica che la commissione di gara abbia concluso il proprio lavoro ma non si sostituisce ad essa; pertanto, il controllo preventivo ha effetto scriminante «limitatamente ai profili presi in considerazione».

Abolendo tale formula, come propone l'AC 1621, l'oggetto del controllo preventivo muterebbe dalla legittimità al merito dell'atto, obbligando la Corte a rivedere tutte le valutazioni della sequenza procedimentale.

Si propone poi di sottoporre a tale controllo, oltre agli attuali atti della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri, anche quelli di Regioni, Province autonome ed enti locali (nel complesso, oltre 8.000 enti).

Nonostante l'aumento qualitativo e quantitativo degli atti da controllare, i tempi del controllo (sottoposto al regime del silenzio-assenso) verrebbero dimezzati. In tal modo, il controllo diverrebbe mera formalità priva di qualsiasi effetto se non l'azzeramento «tombale» (così recita la Relazione al progetto di legge) di ogni possibile responsabilità.

L'AC 1621 prevede poi, per i danni cagionati con colpa grave, sia l'obbligo di assicurazione contro il rischio di danno erariale per tutti i dipendenti pubblici che gestiscano risorse (con onere a carico – per i soli dirigenti – di una quota delle somme destinate al trattamento accessorio), sia un tetto al risarcimento, compreso tra 150 euro e due annualità di stipendio.

Si tratta di due misure (una che garantisce l'integrale risarcimento del danno, l'altra che lo riduce sensibilmente) che dovrebbero essere alternative piuttosto che cumulative.

La previsione di un tetto appare problematica sia perché comporta l'errata qualificazione sanzionatoria e non risarcitoria della giurisdizione contabile, sia perché pone a carico della collettività la quota di danno al cui recupero lo Stato rinuncia *a priori*.

Preferibile, dunque, appare il ricorso all'assicurazione, equiparando però la posizione di tutti i dipendenti pubblici senza oneri a carico dell'erario.

Inoltre, l'AC 1621 dimentica che, poco più di un anno fa, il Codice dei contratti ha definito il concetto di colpa grave con una disposizione la cui portata, per ovvie ragioni di coerenza e rispetto del principio di eguaglianza, andrebbe estesa al di là della materia contrattuale.

Infine, un'ultima considerazione. La nostra legislazione è oberata da un gran numero di norme, talvolta poco meditate, che autorizzano le più disparate tesi interpretative le quali, a loro volta, si incuneano nell'ordinamento come dei veri e propri «cavilli di Troia» rischiando di sfasciarlo. Se il Legislatore ritiene necessario varare un'ennesima riforma delle funzioni della Corte dei conti, guardi all'esperienza recente del Codice della giustizia contabile, emanato all'esito dei lavori di una Commissione di studio composta non solo da magistrati contabili ma anche da rappresentanti dell'accademia, avvocati ed esperti del settore; in ogni caso, rifletta sull'avvertimento di Alessandro Manzoni «*Adelante*» ma «*con juicio!*».